

STATUTO

**CONSORZIO FARSI
PROSSIMO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA SAN BERNARDINO
4

Numero REA: MI - 1576461

Codice fiscale: 12632510157

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

paritetica tra più parti soccombenti.";

8. di compendiare le suddette modifiche nel nuovo testo di statuto sociale che, letto all'assemblea ed approvato nel suo complesso, viene allegato al verbale dell'assemblea stessa.

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta approvato dall'assemblea all'unanimità.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti trenta.

Il presente verbale viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me, omessa a sua richiesta la lettura dell'allegato.

Consta di cinque fogli per sedici pagine e quattro righe in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia ed in parte completate a mano da me notaio.

F.to: Massimo Minelli

F.to: dr. Egidio Lorenzi Notaio

=====

Allegato "A" del n. 90762/13748 di repertorio.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi della Legge nr. 381/1991 una società consortile in forma di società cooperativa denominata:

Consorzio Farsi Prossimo società cooperativa sociale O.n.l.u.s.

Il Consorzio ha sede in Milano. Con delibera del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Scopo

Il Consorzio è promosso dalle cooperative socie, nell'ambito delle attività ispirate dalla Caritas Ambrosiana, con lo scopo di agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente nello spirito e secondo le modalità previste dalle leggi sulla cooperazione sociale e sulle O.N.L.U.S., nonché di perseguire lo sviluppo di tutte le attività necessarie ed utili alla promozione pastorale e culturale della carità, attuando e condividendo le finalità e la cultura della Caritas Ambrosiana.

Operando secondo queste finalità, il Consorzio intende svolgere, in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività volta a favorire le cooperative socie nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le cooperative socie e tutti gli enti pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di promozione umana, di integrazione sociale dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente, secondo l'interesse generale delle comunità.

Il Consorzio può aderire ad organismi economici e sindacali che si prefiggono finalità mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Il Consorzio potrà inoltre aderire a centrali cooperative e loro organismi nazionali, regionali e provinciali di rappresentanza e tutela, nonché richiedere l'iscrizione ad albi e registri necessari o utili per la realizzazione delle attività inerenti l'oggetto e gli scopi statutari.

Al fine di garantire il corretto perseguimento del proprio scopo sociale, il Consorzio recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa redatto da Federsolidarietà - Confcooperative.

Art. 4 - Oggetto

Il Consorzio intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, prevalentemente nell'ambito territoriale di competenza della Diocesi di Milano. In particolare, al fine di perseguire le proprie finalità, considerando lo scopo consortile e mutualistico della società, il Consorzio si propone di:

1) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed offrire quant'altro

necessario alle cooperative socie per migliorare la loro efficacia operativa. Tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/1991;

2) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa delle cooperative socie, anche commercializzandone i prodotti e servizi ed offrendoli, anche come general contractor, a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, convenzioni, ecc.;

3) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;

4) coordinare il rapporto delle cooperative socie con gli enti pubblici e privati;

5) promuovere e realizzare iniziative per facilitare l'accesso al credito delle cooperative socie, nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;

6) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

7) gestire attività di formazione, di consulenza, di addestramento, di orientamento e di sostegno all'inserimento lavorativo, realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità delle cooperative

socie e non socie e di quanti partecipino, fruiscano o siano oggetto della loro attività;

8) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

9) svolgere, direttamente o per il tramite delle cooperative socie o di terzi, l'attività di commercializzazione all'ingrosso di oggetti dismessi quali indumenti, scarpe, borse usate e di altri oggetti, per la loro cessione ad aziende specializzate nel riciclo e/o smaltimento o a terzi;

10) realizzare, direttamente o per il tramite delle cooperative socie o di terzi, iniziative di housing sociale, volte a creare una offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i bisogni di famiglie e persone in situazione di svantaggio economico e/o sociale, nello spirito e con le finalità di cui all'art. 2 del Decreto 22 aprile 2008.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti, nonché acquisire marchi, concessioni e autorizzazioni in genere. Tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, alle cooperative socie ed anche a terzi aventi attività e finalità affini.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, anche nei confronti di enti non consorziati, purché non in forma prevalente, nonché compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, agricola, di servizi e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi o altre società, non a fini del collocamento.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge nr. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI ORDINARI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero delle cooperative socie è illimitato e non può essere inferiore al limite

stabilito dalla legge.

Potranno essere ammesse alla compagine sociale del Consorzio ove - per statuto o de facto - si ispirino alle finalità e alle attività perseguite dalla Caritas Ambrosiana, le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991.

La responsabilità delle cooperative socie per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte e dei contributi comunque dovuti a sensi di statuto, di regolamento ove adottato e di delibere degli organi sociali assunte nel rispetto di quanto stabilito in materia.

Art. 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione delle cooperative socie è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda della cooperativa interessata.

La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente al momento della domanda nonché del o dei regolamenti adottati;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) copia dei bilanci d'esercizio dell'ultimo biennio;
- d) l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 40 del presente statuto.
- e) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del Consorzio ritenga utile e abbia richiesto.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso all'assemblea entro sessanta

giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione del Consiglio di amministrazione.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto delle cooperative socie dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art. 7 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, il regolamento e le delibere assunte dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
- c) ad applicare ai propri lavoratori subordinati, sia soci che non, il contratto nazionale per le cooperative sociali ovvero altri contratti che, coerentemente con gli obiettivi sociali e mutualistici delle cooperative socie, prevedano condizioni economiche più vantaggiose per i lavoratori. Per le altre tipologie di contratto di lavoro si deve fare riferimento a quanto previsto dai regolamenti interni delle singole cooperative in conformità alla Legge nr. 142/2001.

Art. 8 - Contributi dei soci

Ogni cooperativa socia - oltre alla sottoscrizione delle azioni di cui all'art. 21 - dovrà corrispondere al Consorzio:

a) un contributo per le spese sostenute dal Consorzio nel comune interesse delle cooperative socie, ivi incluse le spese generali del Consorzio; tale contributo è da effettuarsi mediante una quota fissa annua uguale per ogni cooperativa socia e stabilita dall'assemblea ordinaria;

b) il rimborso delle spese effettuate nell'esclusivo interesse della cooperativa socia su presentazione della relativa nota, nonché ogni altra quota proporzionale ai servizi e/o lavori eseguiti dal Consorzio e fruiti dalla singola cooperativa socia.

Art. 9 - Sovrapprezzo

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, la cooperativa socia che richiede l'ammissione alla Cooperativa può essere tenuta al versamento di un sovrapprezzo, nell'importo e con le modalità stabilite dall'assemblea.

Art. 10 - Responsabilità dei soci

Le cooperative socie sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa, per il fatto dell'adesione al Consorzio, chiedere di essere sollevate dal Consorzio.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal Consorzio nei confronti o a favore delle cooperative socie costituiscono attività di assistenza normale senza assunzioni di corresponsabilità.

Art. 11 - Perdita delle qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12 - Recesso

Il recesso può essere richiesto dalla cooperativa socia in qualunque momento, con richiesta motivata al Consorzio.

Spetta al Consiglio di amministrazione del Consorzio constatare se ricorrono motivi, a norma di legge e del presente statuto, che legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nei casi previsti dalla legge e inoltre nei confronti della cooperativa socia che:

- a) non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi del Consorzio e le convenzioni attinenti l'erogazione di servizi;
- b) non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle assemblee del Consorzio;
- c) danneggi in qualsiasi modo gli interessi del Consorzio;
- d) venga dichiarata fallita o che sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o amministrazione controllata;
- e) perda il pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f) venga a perdere i requisiti richiesti per l'ammissione;
- g) venga messa in liquidazione o comunque si sciolga;
- h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed

esclusione devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata alla cooperativa socia interessata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente statuto.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto

sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere a), c) ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge nr. 59/1992.

Art. 18 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, lettera a) nr. 2 del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 19 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore possono essere attribuiti voti plurimi nelle assemblee del Consorzio secondo criteri decisi dall'assemblea.

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori

solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari, il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 20 - bis - Obbligazioni e strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, da assumersi in conformità a quanto previsto dall'art. 29, il Consorzio può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2410 e seguenti del Codice civile.

In tale ipotesi, con regolamento approvato dalla assemblea straordinaria che delibera l'emissione, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo della emissione, il numero dei titoli emessi ed il valore nominale di ciascuno di essi, tenuto conto del limite previsto dall'art. 2412 del Codice civile;
- b) le modalità di circolazione delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari di debito;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e che è suddiviso in:

1. conferimenti dei soci ordinari rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500 ciascuna ed indivisibili;

2. conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per potenziamento aziendale.

b) dal fondo di riserva legale;

c) dal fondo riserva indivisibile ai sensi della Legge nr. 904/1977;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero al Consorzio per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formate con le somme versate dei soci.

La parte del capitale sociale sottoscritta deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione alla data della sottoscrizione.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge il Consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, della relazione sociale prevista dall'art. 2 della Legge nr. 59/1992 ed alla loro presentazione alla assemblea dei soci, che deve essere convocata entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Nei casi di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 23 - Utili di Bilancio

Gli utili di bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota degli utili netti annuali dovrà essere corrisposta ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge nr. 59/1992 e successive modificazioni.

La rimanenza degli utili, dopo gli accantonamenti di cui ai punti a) e b), potrà essere destinata a fondo di riserva indivisibile ai sensi della Legge 904/1977, ovvero in altri fondi costituiti oppure:

- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge nr. 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria, potrà essere previsto il riconoscimento di ristorni a favore delle cooperative socie, secondo criteri e modalità compatibili con le norme di legge in materia

Art. 25 - Divieto distribuzione delle riserve

E' vietata la distribuzione delle riserve alle cooperative consorziate, sia durante l'esistenza del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI

ORGANI

Art. 26 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo.

Art. 27 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Art. 28 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile e, se del caso, all'eventuale nomina del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al revisore contabile e, se nominati, ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 30 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua

assenza dal vice-presidente ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, se pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 32 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto le cooperative socie che risultano iscritte nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti dei soci, ovvero loro mandatari, a condizione che siano soci o amministratori delle cooperative socie.

Ciascun socio ordinario del Consorzio ha diritto ad un voto. Per i soci sovventori si

applica quanto previsto dal precedente art. 20.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2538, comma secondo del Codice civile, con apposito regolamento da emanarsi in conformità all'art. 41 del presente statuto potrà essere previsto che i soci persone giuridiche abbiano diritto a due o più voti, purché fino ad un massimo di cinque, in relazione all'ammontare della quota di capitale versata.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri secondo quanto determinato dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina.

Gli amministratori devono essere nominati tra i candidati indicati dagli organi amministrativi delle cooperative socie. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci delle cooperative socie. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza limitazioni. Essi non hanno diritto a compenso salvo diversa delibera assembleare e sono esonerati dal prestare cauzioni.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di amministrazione elegge

nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può eleggere, inoltre, uno o più amministratori delegati, determinando, a norma di legge, i poteri loro attribuiti e l'eventuale compenso.

Art. 34 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del Codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, comma terzo del Codice civile, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 35 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione deve riunirsi almeno una volta ogni 180 giorni, per esaminare il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo poste in essere dagli amministratori

delegati.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo fax o telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Saranno tuttavia valide le adunanze anche non convocate con le formalità di cui sopra, qualora vi intervengano tutti i membri del Consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 36 - Particolari modalità di assunzione delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione può decidere anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a maggioranza assoluta dei membri.

Spetta a ciascun amministratore la facoltà di promuovere la decisione, inviando agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, il testo della delibera da adottare o della proposta su cui esprimersi e ciò a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio e-mail. Le risposte devono essere inviate non oltre dieci giorni dalla ricezione e devono essere comunicate dal presidente a tutti gli amministratori e ai sindaci entro i dieci giorni successivi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio e-mail. La mancata risposta nei termini sopra indicati vale come non approvazione del testo della delibera o della proposta.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.

Art. 38 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di

fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 - Controllo contabile

Il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione o al Collegio sindacale, se nominato, secondo quanto stabilito dall'assemblea di nomina, la quale fissa il compenso e la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore ad un triennio.

Al revisore o società di revisione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinqies e 2409-sexies del Codice civile.

Qualora vi sia l'obbligo per legge ovvero sia deliberato dall'assemblea ordinaria, verrà nominato un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In questo caso, al Collegio sindacale viene attribuita anche la funzione di controllo contabile e non si darà luogo alla nomina del revisore o società di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma del Codice civile. I membri del Collegio sindacale, se nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili senza limitazioni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Art. 40 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 gennaio 2003 nr. 5, salvo che non sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, componenti dell'organo di controllo e liquidatori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le categorie di soci, anche non

cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte di nuovi soci. Anche l'accettazione della nomina alla carica di amministratore, componente dell'organo di controllo e liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola arbitrale.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- b) tre, per le controversie di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- c) nel numero di volta in volta deciso dal Consiglio della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per le controversie di valore indeterminabile.

Ai fini di cui sopra, il valore della controversia è determinato tenendo conto della domanda di arbitrato, secondo i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'arbitro o gli arbitri sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, scegliendo tra gli esperti di diritto e di settore. In difetto di designazione, esso o essi sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale del Consorzio alla data di proposizione della domanda di arbitrato.

Anche quando concerne i rapporti tra i soci, la domanda di arbitrato deve essere comunicata al Consorzio, fermo restando il disposto dell'art. 35, comma primo del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitro o gli arbitri decidono secondo diritto e il loro giudizio è impugnabile anche a norma dell'art. 829, comma secondo del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio arbitrale sia la validità delle deliberazioni assembleari.

L'arbitro o gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione, salvo che non chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, ottenibile per una sola volta nei casi previsti dall'art. 35, comma secondo del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 nr. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura arbitrale è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitro o gli arbitri devono, però, fissare in ogni caso almeno una udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate da tutte le parti coinvolte in misura paritaria, con il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35, punto 3 del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Al termine dell'arbitrato, le spese sono interamente a carico della parte soccombente, ovvero divise in misura

paritetica tra più parti soccombenti.

Art. 41 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da un regolamento da redigersi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea ordinaria.

Art. 42 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 43 - Clausole mutualistiche

Si applicano al Consorzio le clausole mutualistiche di legge, intendendosi che è vietata la distribuzione alle cooperative socie dei dividendi se non nella misura indicata al precedente art. 23 e che le riserve sociali non sono ripartibili fra le cooperative socie né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge nr. 59/1992.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni del Codice civile in tema di consorzi e società consortili. Inoltre, a norma dell'art. 2519 del Codice civile, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle società per azioni.

F.to: Massimo Minelli

F.to: dr. Egidio Lorenzi Notaio

=====

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. Si rilascia ad uso Registro Imprese.

Milano, 14 maggio 2012

Esente da bollo a norma di legge.